

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

165° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	8
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	30
7 ^a - Istruzione	»	32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	35
11 ^a - Lavoro	»	41
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	45

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	4
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	47
RAI-TV	»	56

Sottocommissioni permanenti

10 ^a - Industria - Pareri	<i>Pag.</i>	69
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	70
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(R135 000, C21^a, 0033^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore DE CORATO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e deposita una memoria.

Gli pongono domande i senatori FASSONE, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore De Corato, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di chiedere all'autorità giudiziaria procedente copia degli atti del procedimento civile nei confronti del senatore De Corato.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CAPONI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(751) DIANA Lino ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso

Il presidente delle Commissioni riunite CAPONI prega il senatore Palumbo di svolgere la relazione, per la parte di competenza della Commissione industria, per conto del relatore Zilio, oggi assente per impegni inderogabili.

Ha quindi la parola il senatore BORTOLOTTO, relatore per la 13^a Commissione, il quale riferisce sul disegno di legge in titolo, che è stato già presentato nelle due precedenti legislature prima alla Camera dei deputati e poi al Senato ed è volto a dare un contributo notevole al contenimento sia del dilagante inquinamento luminoso derivante dall'illuminazione esterna, sia del consumo energetico che essa comporta. Nel nostro Paese, a causa dell'errata progettazione, realizzazione ed utilizzazione della stragrande maggioranza degli impianti di illuminazione esterna e delle sorgenti di luce viene utilizzata erroneamente per illuminare il cielo una notevole percentuale (30 per cento) dell'energia elettrica, come dimostrano i dati forniti dal massimo organismo mondiale di studio sul fenomeno dell'inquinamento luminoso (*International Dark-Sky Association*), nonché dalla commissione italiana di studio per conto della Società astronomica italiana, che ha svolto in questi anni una diffusa opera di sensibilizzazione. Il relatore illustra quindi l'articolato, soffermandosi sulla distribuzione dei compiti assegnati allo Stato (articolo 2), alle regioni (articolo 3), alle province (articolo 4), ai comuni (articolo 5) ai

quali viene demandata, tra l'altro, l'elaborazione di piani regolatori dell'illuminazione. Dopo essersi soffermato sugli adempimenti demandati, in base all'articolo 6, agli osservatori astronomici tutelati dal disegno di legge ed elencati nella tabella allegata, egli dà poi conto dell'articolo 7, concernente la regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'illuminazione di energia elettrica da illuminazione esterna, dell'articolo 10, relativo all'adeguamento degli impianti luminosi nelle zone tutelate, dell'articolo 11, che dà facoltà di applicare le disposizioni di tutela anche ai comuni non ricadenti entro il raggio di 30 chilometri dagli osservatori astronomici, nonché degli articoli 9 sulle sanzioni e 8 recante l'autorizzazione di spesa.

Il senatore PALUMBO, facente funzioni di relatore per la 10^a Commissione, afferma preliminarmente che intende soffermarsi sui profili del disegno di legge in titolo che investono le competenze della Commissione industria. Essi interessano prevalentemente questioni di risparmio energetico e problematiche connesse alle implicazioni per la produzione industriale e l'importazione delle fonti illuminanti. Dopo avere ricordato la norma tecnica 10439 emanata dall'UNI, che prevede un livello minimo particolarmente elevato di illuminazione, sottolinea la necessità che il Comitato europeo di normazione provveda ad adottare una norma tecnica valida a livello comunitario. Secondo stime attendibili, l'entrata in vigore del disegno di legge in esame comporterebbe il risparmio di somme rilevanti, mentre alcuni comuni (si riferisce in particolare a Firenze, Catania e Frosinone) risultano aver già posto in essere norme ispirate al contenuto del provvedimento. Si sofferma, quindi, sull'articolo 7, rilevando che il suo contenuto presenta delle innovazioni rispetto ai testi presentati nelle passate legislature, consentendo ai produttori di individuare le forme e le modalità più opportune e vincolandoli solo in termini di risultato. Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, che ha il pregio di non imporre alle imprese vincoli eccessivamente penalizzanti.

Il relatore PALUMBO, in risposta ad un quesito del senatore CARCARINO, fornisce alcune precisazioni in merito ai tempi di attuazione delle disposizioni concernenti l'adeguamento degli impianti luminosi, precisazioni che vengono integrate dal senatore DIANA.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIANA, dopo avere fornito precisazioni sui termini per l'entrata in vigore di alcune norme contenute nel provvedimento e sulle prescrizioni relative al periodo transitorio, si richiama ad analoghe normative introdotte negli Stati Uniti e in Spagna. In quest'ultimo paese esistono da anni misure per il contenimento delle proiezioni luminose verso l'alto e per il risparmio energetico, tanto che il telescopio nazionale italiano ha scelto di collocarsi nelle isole Canarie, ove è in vigore la cosiddetta «legge del cielo». Si diffonde, poi, sulle misure adottate in alcuni Stati della federazione americana, nonché sui risparmi energetici particolarmente rilevanti conseguiti nei comuni italiani che hanno già

adottato una normativa analoga a quella contenuta nel disegno di legge: in particolare il comune di Catania ha conseguito un risparmio pari a un miliardo di lire annue. La norma tecnica italiana prevede un livello minimo di illuminazione stradale che prescinde totalmente dalle condizioni del traffico e che è di ben quattro volte superiore a quello della Germania. Anche a parere di eminenti studiosi non sospetti di inclinazioni ambientaliste – di cui riporta alcune affermazioni – l'inquinamento luminoso rappresenta un fenomeno reale e costituisce una violazione del «diritto al buio» e al godimento della volta celeste. Si sofferma, quindi, su alcune modifiche contenute nel testo in esame rispetto ai disegni di legge presentati nelle scorse legislature di cui non ha potuto concludersi l'*iter*, modifiche tese in particolare a lasciare ai produttori la libertà di scegliere le forme più opportune per il raggiungimento degli scopi prefissati. Il provvedimento, del resto, non si configura come una misura di freno al mercato, il quale già dispone di prodotti di illuminazione rispondenti alle norme previste; nè, d'altra parte, prefigura alcun intervento immediato sui sistemi di illuminazione esistenti. Avviandosi alla conclusione, ricorda che già il 25 maggio scorso la regione Veneto si è dotata di una legge ispirata al contenuto del provvedimento in esame, mentre la regione Lombardia si accinge a discutere una legge analoga. Preannuncia la presentazione di alcuni limitati emendamenti che non ne cambiano la sostanza ed auspica una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge, che reca la firma di senatori appartenenti a numerosi Gruppi parlamentari.

Il senatore GERMANÀ, espresso apprezzamento per le finalità del disegno di legge, espone in modo esemplificativo alcune difficoltà che a suo avviso potrebbero renderne complessa l'attuazione. In particolare, le misure volte al risparmio energetico potrebbero non esplicare tutta la loro potenzialità se non collocate nell'ambito di un disegno complessivo del Governo in materia di politica energetica; sarebbe inoltre opportuno un coordinamento da una parte con le disposizioni del codice della strada, dall'altra con la normativa riguardante le insegne pubblicitarie e l'illuminazione di particolari zone urbane o beni come ad esempio i monumenti. Da questo punto di vista prospetta anzi particolari forme di incentivazione sia per gli operatori interessati che per i comuni, anche a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento degli impianti luminosi. Nel lamentare l'insufficienza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, segnala infine di non concordare con la distribuzione di compiti fra amministrazione centrale e altri enti prevista nel disegno di legge, ritenendo che la funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 2 dovrebbe essere assegnata alle province o alle aree metropolitane, mentre spetterebbe allo Stato l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5 e andrebbe più opportunamente affidato all'Enel, anziché all'autorità territoriale competente, l'intervento sulle sorgenti luminose non idonee di cui all'articolo 6.

Il senatore MAGGI, riservandosi ulteriori considerazioni nel corso dell'esame dell'articolato, richiama l'attenzione sulle particolari proble-

matiche in cui si dibattono numerosi comuni meridionali per garantire la piena funzionalità degli impianti di illuminazione esistenti e che quindi, a suo avviso, dovrebbero superare grandi difficoltà per garantire l'attuazione delle disposizioni innovative recate dal disegno di legge. Pur riconoscendo che in linea di principio il provvedimento persegue finalità apprezzabili, egli condivide poi alcune perplessità manifestate dal senatore Germanà, ricordando le esigenze sottese all'accensione delle insegne pubblicitarie fino a tarda ora per talune attività, le diverse finalità dell'illuminazione nell'ambito dei centri storici, le eventuali conseguenze di ordine pubblico connesse con la ridotta illuminazione nelle ore notturne. Nel rilevare altresì che alcune sperimentazioni potrebbero essere effettuate dai comuni attraverso i relativi uffici tecnici anche a prescindere dall'esistenza di specifiche disposizioni legislative, prospetta in conclusione l'opportunità di un approfondimento del contenuto del disegno di legge.

Il senatore TRAVAGLIA si sofferma innanzitutto sull'articolo 2 del provvedimento, che attribuisce alcune funzioni allo Stato, domandandosi se tale norma non possa essere alleggerita se è vero – come è stato affermato – che le apparecchiature conformi agli obiettivi da esso perseguiti sono già in commercio. Passa quindi a svolgere alcune considerazioni sulle due principali finalità che contraddistinguono il disegno di legge: la lotta all'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, manifestando interesse per quest'ultimo obiettivo. Rileva conclusivamente la modestia degli stanziamenti previsti, pari a soli 500 milioni annui.

Il senatore POLIDORO, sottolineando la significatività della positiva esperienza del comune di Catania ricordata dal senatore Diana, che testimonia certamente di una nuova sensibilità rispetto alle problematiche dell'inquinamento luminoso, giudica senz'altro positiva la *ratio* del provvedimento. Rileva inoltre che alle non trascurabili difficoltà applicative faranno senz'altro riscontro dei vantaggi anche sul piano economico, grazie al risparmio energetico che le disposizioni proposte sarebbero idonee ad attivare.

Il senatore Athos DE LUCA manifesta interesse per la preziosa esperienza di cui hanno dato conto i senatori presenti che rivestono la carica di sindaci; molti degli argomenti da essi proposti, però, gli sembra che depongano a favore dell'approvazione del disegno di legge in esame, seppure con qualche limitata modifica. Il provvedimento merita, a suo modo di vedere, il consenso delle Commissioni riunite per le tre finalità che esso adeguatamente persegue: la funzionalità degli osservatori astronomici, il risparmio energetico e la salvaguardia delle capacità visive della popolazione.

Il presidente delle Commissioni riunite CAPONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, in cui proseguirà la discussione generale.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

149^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(205) SALVATO. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. – *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. – *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

(1430) MANCONI. – *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri e si procede nell'esame dell'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge n. 1406 assunto come testo base.

In considerazione dei rilievi emersi nel corso del precedente dibattito, il relatore FASSONE modifica l'emendamento 1.1, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) si apre, quindi, il dibattito.

Il presidente CIRAMI propone di sopprimere il rinvio al comma 8, prima ipotesi, contenuto nel capoverso 5 dell'emendamento all'esame e suggerisce, altresì, al fine di evitare equivoci sul piano interpretativo, di inserire al capoverso 7, l'inciso «per la stessa condanna» dopo le parole «la sospensione dell'esecuzione».

Il senatore FOLLIERI subordina il proprio voto favorevole alla proposta emendativa alla soppressione della parte del capoverso 5 corrispondente all'inciso «e non vi è pericolo di fuga nè fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo». Si tratta, infatti, di una previsione che non è contenuta nel testo del disegno di legge n. 1406 licenziato dalla Camera dei deputati e che, per di più, costituirebbe un passo indietro rispetto alla normativa vigente che già prevede – in particolare al comma 4 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 – che il pubblico ministero, in seguito alla presentazione di un'istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa, debba procedere a sospendere la esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, nè la sospensione può essere subordinata ad una valutazione negativa circa la sussistenza di un pericolo di fuga o circa la possibile commissione di nuovi reati.

Il senatore PELLICINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Follieri, ritenendo che l'attribuzione al pubblico ministero della possibilità di non sospendere l'esecuzione della pena, qualora sussista un pericolo di fuga o di commissione di nuovi reati, determinerebbe, in questa materia, il rischio di un'eccessiva discrezionalità dell'organo requirente, per di più sottratta ad un effettivo controllo.

Dopo una precisazione del senatore FOLLIERI, il sottosegretario AYALA – prendendo atto della estrema delicatezza delle questioni evocate dal dibattito – dichiara di rimettersi alla Commissione, mentre il relatore FASSONE preferirebbe il mantenimento del testo come da lui riformulato rispetto al pericolo di fuga e di commissione di reati, considerato che, rispetto alla normativa vigente, il testo in discussione estende la sospensione dell'esecuzione della pena anche ad ipotesi, in concreto, di non trascurabile gravità laddove la pena detentiva di tre anni potrebbe essere parte residua di maggior pena.

Il presidente CIRAMI sottolinea come la decisione del pubblico ministero resterebbe svincolata da un effettivo controllo successivo.

Il senatore PASTORE condivide l'orientamento sull'inopportunità di mantenere l'inciso sul potere del pubblico ministero di non sospendere l'esecuzione della pena detentiva anche perchè ciò, di fatto, comprometterebbe l'efficacia del nuovo meccanismo che si intende introdurre con l'articolato in esame.

Il senatore BERTONI è invece favorevole all'inciso anche se preferirebbe si facesse riferimento ai delitti e non ai reati in genere – in

quanto l'entrata in vigore della nuova normativa determinerebbe un profondo cambiamento rispetto alla situazione attuale, implicando un significativo ampliamento dei casi in cui verrebbe sospesa l'esecuzione della pena. Gli appare pertanto una necessaria forma di cautela tener conto di eventualità che potrebbero sconsigliare la sospensione dell'esecuzione. Annuncia che voterà comunque a favore dell'emendamento.

Il senatore CENTARO intravede nell'inciso relativo al pericolo di fuga e alla possibilità che il condannato commetta altri reati quali elementi ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva un'arma pericolosa nelle mani di taluni pubblici ministeri: è pertanto contrario a tale parte dell'emendamento.

Il senatore MILIO vorrebbe, invece, rivedere l'impostazione complessiva dell'emendamento, sulla base della previsione di un termine che venisse assegnato al condannato e durante il quale la esecuzione della pena detentiva resterebbe comunque sospesa, svincolando pertanto la decisione dalla discrezionalità del pubblico ministero.

Il presidente CIRAMI richiama l'attenzione della Commissione circa lo scostamento fra il capoverso 5 proposto dall'emendamento e l'impostazione del disegno di legge n. 1406. Mentre, infatti, principi ispiratori di tale provvedimento – sul quale si era coagulata presso l'altro ramo del Parlamento una significativa maggioranza – sono individuabili nell'esigenza di evitare la drammatica esperienza carceraria a chi si trova nelle condizioni di fruire di forme alternative, nonchè nell'automatismo della relativa decisione, la proposta del relatore, che subordina la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena all'istanza di parte, rappresenterebbe un arretramento rispetto a tale ultimo elemento.

Prendendo nuovamente la parola per una breve interruzione, il senatore MILIO, aggiunge che gli automatismi nella concessione della sospensione della pena detentiva sarebbero ulteriormente messi in discussione qualora venisse mantenuto al pubblico ministero il potere di non concedere la sospensione in base ad una valutazione discrezionale del pericolo di fuga o di quello che il condannato commetta altri reati.

Il relatore FASSONE, prendendo atto dell'orientamento prevalente della Commissione, si dichiara quindi disponibile a riformulare il capoverso 5, sopprimendo il rinvio al comma 8 nonchè la parte relativa al pericolo di fuga ed al fondato pericolo che il condannato commetta altri reati; egli accetta altresì di inserire al capoverso 7, dopo la parola «esecuzione» le altre «per la stessa condanna». In particolare appare al relatore di dover procedere alla eliminazione del pericolo di fuga e della commissione di altri reati anche per ragioni sistematiche considerato che potrebbe apparire contraddittorio il prevedere un sistema di automatismi per la concessione della sospensione della pena detentiva e, al medesimo tempo, subordinare tale concessione alla discrezionalità del pubblico ministero nel valutare gli elementi che ne impedirebbero l'applicazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0045^o)

Il senatore CENTARO chiede che l'esame del disegno di legge n.1406 prosegua nella seduta pomeridiana e che la Commissione proceda in altra seduta nell'esame dei disegni di legge n. 1496 e congiunti, in tema di diritto d'autore.

Senza dibattito conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

150 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

IN SEDE REFERENTE

(1406) Deputato SIMEONE. *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(205) SALVATO. *Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) GERMANÀ. *Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) MANCONI ed altri. *Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. *Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

(1430) MANCONI. *Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) BONFIETTI. *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emen-

damenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1406 assunto come testo base.

Il senatore PASTORE si dichiara perplesso in merito all'emendamento 1.1 (Nuovo testo) per quanto concerne specificamente l'eliminazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei plurirecidivi.

Il relatore FASSONE rileva che sul punto al quale ha fatto riferimento il senatore Pastore si era registrata un'ampia convergenza, mentre il presidente CIRAMI ribadisce le ragioni a sostegno della soppressione della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, evidenziando tra l'altro che il mantenimento della citata lettera b) rappresenterebbe un arretramento rispetto alla normativa vigente e sottolineando che l'eventuale recidiva verrà comunque valutata ai fini della concessione o meno della misura alternativa alla detenzione.

Il senatore VALENTINO condivide le considerazioni svolte dal senatore Pastore.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PREIONI lamenta di essere intervenuto alla seduta odierna essendo stato a ciò sollecitato dal senatore Bertoni che gli aveva rappresentato l'esigenza di consentire la rapida approvazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2559, in materia di proroga di alcuni procedimenti penali in fase di istruzione formale laddove, invece la commissione prosegue nell'esame del disegno di legge n. 1406.

Il senatore BERTONI fa presente che la presenza del senatore Preioni risulta necessaria ai fini del numero legale per la sede deliberante e non per la sede referente.

Il relatore FASSONE modifica quindi la lettera a) del comma 9 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) sostituendo le parole «di taluno dei delitti» con le parole «per i delitti» e ipotizza inoltre una modifica del comma 10 volta a chiarire che il periodo di tempo, in cui il condannato agli arresti domiciliari permane nello stato detentivo nel quale si trova fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, deve essere considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

Interviene il senatore VALENTINO, che riterrebbe preferibile il mantenimento del comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CIRAMI non condivide l'ipotesi prospettata dal senatore Valentino considerando opportuna la formulazione del comma 10 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) anche con l'integrazione da ultimo prospettata dal relatore, in quanto definisce in termini più coerenti con l'attuale quadro normativo il ruolo e i poteri del pubblico ministero.

Il senatore MILIO è perplesso in merito alla formulazione del comma 10 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) ed osserva come esso prefiguri un meccanismo suscettibile di porre i condannati agli arresti domiciliari in una situazione peggiore rispetto alle altre persone nei cui confronti interviene una sentenza di condanna definitiva.

Sul punto in questione intervengono poi ripetutamente il senatore MILIO, il senatore VALENTINO, il presidente CIRAMI e il relatore FASSONE, che modifica infine l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore PASTORE aggiunge la sua firma all'emendamento 1.2 e lo modifica nel subemendamento 1.1/1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 1.1/1 è posto ai voti e respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Risultano preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore FASSONE ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.1 ed illustra l'emendamento 2.3, richiamando in particolare l'attenzione sul comma 2 di tale proposta emendativa.

Il senatore MELONI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i capoversi 3, 4 e 4-bis dell'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è respinto il capoverso 1 dell'emendamento 2.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore FASSONE nell'illustrare l'emendamento 3.2, lo modifica sopprimendone il secondo periodo. Più in generale, preannuncia l'intenzione di ritirare, nel prosieguo dell'esame, gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del disegno di legge n. 1406. Pur non mancando di mettere in evidenza la difficoltà che gli è costata una simile scelta, soprattutto per quanto attiene al problema della tossicodipendenza in carcere, ritiene che essa, se condivisa dalla Commissione nel suo insieme, dovrebbe senz'altro agevolare l'iter successivo del testo in discussione e consentirne, nei tempi più ristretti possibili, la definitiva

approvazione. A questo proposito, ricorda che l'iniziativa in esame appare di estrema urgenza a fronte delle difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione carceraria in Italia.

Interviene quindi il senatore BERTONI che condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Il presidente CIRAMI aderisce alla prospettiva delineata dal relatore, fermo restando che, per quel che concerne gli altri disegni di legge in titolo, la Commissione si impegnerà a portarne avanti l'esame nella maniera più rapida possibile.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 3.1 viene quindi dichiarato decaduto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 3.2 è approvato nel testo modificato.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2559) Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del deputato Pisapia; Grimaldi ed altri
(Discussione e approvazione)

Il presidente CIRAMI comunica che è pervenuto dalla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, il quale è stato immediatamente assegnato alla Commissione. In vista di tale assegnazione – che non prevede il parere di altre Commissioni – la Commissione era stata già autorizzata dal Presidente del Senato a convocarsi, come comunicato nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende atto la Commissione.

Riferisce alla Commissione il senatore BERTONI il quale dà conto del provvedimento, e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che esso si propone all'articolo 1, di prorogare solo fino al 31 dicembre 1997 il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale proroga – prosegue il relatore – consegue a quella – generalizzata – da ultimo effettuata dalla legge 2 luglio 1996, n. 343, la quale verrà a scadenza il prossimo 30 giugno e viene limitata dal disegno di legge in discussione ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale: rispettivamente devastazione, saccheggio e strage; usurpazione di potere

politico o di comando militare; strage e naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

Il relatore Bertoni, dopo aver messo in rilievo che l'articolo 2 del provvedimento in discussione ne prevede l'immediata entrata in vigore, ricorda che, attesa la scadenza al 30 giugno dei termini precedenti, i tempi a disposizione sono estremamente ristretti e propone di varare il testo come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre la discussione.

La senatrice BONFIETTI sollecita l'approvazione del provvedimento in titolo, mettendo in evidenza che la proroga al 31 dicembre di quest'anno risulta indispensabile poichè almeno uno dei procedimenti interessati dalla proroga, quello riguardante la strage di Ustica, può ora ricevere impulso da nuovi elementi che giungono dopo il forzoso ritardo imposto al magistrato preposto all'istruttoria dall'esigenza di ottenere dagli esperti della NATO le informazioni necessarie per decrittare alcuni codici che l'aviazione militare italiana aveva rifiutato di mettergli a disposizione.

La senatrice Bonfietti, dopo essersi dichiarata convinta che con la proroga accordata in questa sede si verrà adeguatamente incontro alle esigenze istruttorie in questione, ribadisce che tragedie come quella di Ustica non dovranno più verificarsi.

Il senatore VALENTINO, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia il voto favorevole al provvedimento, sottolineando come l'esigenza di proroga si lega anche alla dilatazione dei tempi dei procedimenti strumentalmente voluta con i più vari artifici. Conclude dichiarandosi convinto che non saranno necessarie altre proroghe.

A nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratico, il presidente CIRAMI si associa al voto favorevole espresso dagli intervenuti.

Il senatore FASSONE annuncia quindi il proprio voto favorevole a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, l'adesione del Governo al provvedimento in discussione.

Posti separatamente ai voti, gli articoli 1 e 2 sono quindi approvati senza discussione.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 656. - *(Esecuzione delle pene detentive)*. – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga nè fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7, 8 prima ipotesi e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza

competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati di taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6 seconda parte, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 656. - *(Esecuzione delle pene detentive)*. – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza per ch  provveda, senza formalit , all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6 seconda parte, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente   considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

1.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.2

GRECO

All'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.1/1

PASTORE

Al comma 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le seguenti: «e comunque entro tre gioni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».

1.3

GRECO

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.4

GRECO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione”.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

2.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello da scontare.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

4. Al di fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione della istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato propone nuova istanza in ordine alla medesima, pur se diversamente motivata, o altra misura alternativa ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4-bis. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, può essere presentata al magistrato di sorveglianza competente nel luogo di detenzione, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, può sospendere la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio della protrazione della detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione della esecuzione della pena opera fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro il termine indicato nel comma 4. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena e non vi può essere ulteriore sospensione della esecuzione ai sensi del presente comma o del precedente comma 4, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

2.1

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Condannati che non fruiscono della procedura ordinaria)

1. È fatta salva l'applicazione degli articoli 47 comma 4, 47-ter comma 3, 50 comma 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, e degli articoli 91 comma 3 e 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per i soggetti che sono esclusi, o che comunque non fruiscono della procedura prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale».

2.2

FASSONE, BERTONI, CALVI, RUSSO, BONFIETTI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Art. 91. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). – 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede ovvero sia detenuto.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto stesso incaricato della assistenza e cura dei tossicodipendenti.

3. Se l'istanza di cui ai precedenti commi è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena, e non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero investito dell'esecuzione, il quale, se non osta il limite di cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza competente nel luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero intesa alla concessione di una misura alternativa.

4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la protrazione della detenzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali circostanze devono risultare dalla certificazione del

servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di una volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta".

2. All'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La certificazione di cui al comma precedente è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2".

3. Il comma 5, dell'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

4. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito a tutti gli effetti dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

3.1

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Affidamento in prova in casi particolari)

L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, è abrogato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

3.2

FASSONE, CALVI, BERTONI, RUSSO, BONFIETTI

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione".

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“4. Fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, e se non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato ripropone l'istanza, pur se diversamente motivata, in ordine alla medesima o ad altra misura alternativa, ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 o 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

“4-*bis*. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta”».

3.0.1

FASSONE, BERTONI, CALVI, BONFIETTI, RUSSO

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

74^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2418) *Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri si era conclusa la votazione sugli emendamenti e sui singoli articoli del disegno di legge, dà la parola al senatore Minardo.

Il senatore MINARDO sottolinea che il provvedimento in discussione non tiene conto delle diversificate realtà del Mezzogiorno. In particolare, le agevolazioni di carattere fiscale previste nell'articolo 6 per la Regione Sardegna dovrebbero essere estese a tutto il territorio del Mezzogiorno e segnatamente alla Regione Sicilia. Dichiara quindi voto contrario a nome del Gruppo CCD.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che viene approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,30.

75ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il direttore generale della Banca d'Italia Desario, accompagnato dal dottor Pellegrini e dal dottor Barca.

La seduta inizia alle ore 15,40

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del direttore generale della Banca d'Italia, Vincenzo Desario
(R048 000, C05ª, 0001ª)

Dopo che il presidente COVIELLO ha introdotto il tema dell'audizione, ha la parola il dottor DESARIO, il quale consegna alla Presidenza ed illustra una relazione in cui si sofferma sugli andamenti congiunturali dell'economia, dell'occupazione e del credito, con particolare riferimento ai dati registrati nelle aree meridionali. Fornisce quindi una valutazione degli strumenti per lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente, soffermandosi dapprima sugli strumenti per l'accumulazione di capitale fisico, come gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge n. 488 del 1992, i cosiddetti incentivi automatici, e gli interventi dei vari Fondi di garanzia, tra cui quello della legge n. 341 del 1995. Passa quindi ad illustrare i vari strumenti per l'accumulazione di capitale sociale, soffermandosi in particolare sulle cause dei ridotti tassi di utilizzo dei finanziamenti europei di cui al Quadro comunitario di sostegno. Si sofferma successivamente sugli strumenti tendenti all'accumulazione di capitale umano, rilevando l'uso ancora molto ridotto dei finanziamenti concessi dal Fondo sociale europeo. Dopo un'analisi delle caratteristiche del mercato del lavoro e dei mercati finanziari, si sofferma sulle più recenti riforme della pubblica amministrazione, concludendo il suo intervento con alcune considerazioni di carattere generale sulle politiche e sui comportamenti che potranno favorire il riequilibrio dello sviluppo economico delle varie aree del Paese.

I Commissari pongono quindi alcuni quesiti al dottor Desario.

Il senatore FERRANTE sottolinea la difficoltà di identificare le aree territoriali in cui concentrare gli interventi per lo sviluppo e chiede una valutazione sulla necessità di interventi a carattere straordinario e

centralistico, accanto alla responsabilizzazione delle autonomie locali. Evidenzia infine il carattere prioritario dell'accumulazione di capitale umano per lo sviluppo delle aree depresse.

Il senatore GIARETTA, dopo essersi soffermato sui dati relativi alla spesa complessiva della pubblica amministrazione rispetto al prodotto interno lordo nelle varie aree del Paese, chiede di precisare quali strumenti possano favorire l'aumento della capacità di spesa relativamente a fondi già disponibili.

Il senatore VIVIANI rileva che, nonostante la crescita del divario tra lo sviluppo delle diverse aree del Paese, possono registrarsi segnali di vitalità economica nel Mezzogiorno, che debbono trovare rispondenza in autorevoli politiche di coordinamento a livello centrale. In proposito, sollecita una valutazione sull'opportunità di introdurre strumenti di coordinamento di natura politica, in luogo delle cabine di regia, il cui funzionamento si è rivelato inadeguato. Sottolinea infine la necessità di una effettiva riqualificazione del settore del credito, anche alla luce di vicende quali la crisi del Banco di Napoli, che hanno determinato l'affievolirsi della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il senatore MUNGARI esprime pessimismo sulla possibilità di risolvere in tempi brevi i drammatici problemi di sviluppo economico e sociale che affliggono talune aree del Mezzogiorno, tra cui in particolare quella del Crotonese, in cui si è registrato il progressivo smantellamento di un polo industriale di notevoli dimensioni e importanza. In proposito, sottolinea che il Governo non ha dato corso ai necessari interventi per incentivare l'impianto o la prosecuzione di attività industriali in aree di acuta crisi economica, anche mediante l'introduzione di agevolazioni che rendano più conveniente l'aumento dell'occupazione.

Il senatore MARINO, dopo essersi soffermato sugli effetti derivanti dalla conclusione della fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree depresse e sul *deficit* infrastrutturale che si registra nelle stesse aree, rivolge al dottor Desario quesiti in ordine ai benefici derivanti dalla realizzazione dell'Unione monetaria europea per il Mezzogiorno e sul ruolo che può essere svolto dal sistema bancario, soprattutto in termini di assistenza tecnica, per la piena utilizzazione dei finanziamenti europei.

Il senatore CADDEO si chiede se, con riferimento al problema della utilizzazione dei fondi europei, non si debba pensare alla introduzione di meccanismi più efficaci ed anche alla attivazione di veri e propri poteri sostitutivi da parte dello Stato. Si sofferma, quindi, sulla situazione del sistema creditizio in Sardegna, chiedendo al dottor Desario una valutazione in ordine alla sua possibile evoluzione.

Il dottor DESARIO ritiene che la responsabilizzazione delle autonomie locali (anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata) e l'adozione di specifiche politiche a carattere regionale debbano

essere accompagnate da comportamenti convergenti della società civile in tutti i suoi molteplici aspetti. Evidenzia inoltre che il ruolo della Banca d'Italia nell'attuazione delle politiche di sviluppo consiste essenzialmente nell'incentivare l'efficienza del sistema bancario, che peraltro può svolgere esclusivamente una funzione di supporto rispetto all'iniziativa imprenditoriale. Dichiara infine di non essere favorevole all'introduzione delle cosiddette «gabbie salariali», mentre è possibile e necessario operare un contenimento degli oneri per il personale entro i margini di redditività delle singole imprese. Osserva che gli strumenti di programmazione previsti di recente possono essere efficaci per l'aumento della capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, specialmente in contesti di maggiore responsabilizzazione delle autonomie locali e di maggiore coesione tra le parti sociali.

Rispondendo al quesito rivolto dal senatore Viviani relativamente alla crisi del Banco di Napoli, fa presente che anche in altri Paesi europei, nonché negli Stati Uniti e in Giappone si sono prodotte crisi bancarie non dissimili da quella che ha interessato l'Istituto italiano e che le autorità sono intervenute utilizzando mezzi finanziari pubblici. A suo avviso la situazione di grave difficoltà in cui si è venuto a trovare il Banco di Napoli è derivata da una serie di fattori che hanno determinato una rilevante crisi economica nel Mezzogiorno soprattutto negli anni 1992-1993. Successivamente, la ripresa che si è realizzata nelle aree del Centro Nord ha riguardato solo marginalmente le regioni meridionali. La fine dell'intervento straordinario e della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi hanno certamente determinato un aggravamento di tale situazione, che si è poi riverberata in senso negativo sul sistema bancario.

Ricorda, quindi, che interventi analoghi sono stati realizzati in passato anche per istituti di credito del Nord, come ad esempio quello che ha interessato il Banco Ambrosiano e che, in linea generale, l'orientamento della Banca d'Italia in tali casi è quello di individuare le eventuali responsabilità di quanto è avvenuto e di procedere, nel contempo, ad un'azione di risanamento volta a tutelare gli interessi dei risparmiatori e quelli della collettività. Occorre, infatti, sempre chiedersi quali sarebbero stati gli effetti prodotti dalla liquidazione del Banco di Napoli, anche in termini di immagine complessiva del Paese.

Sottolinea, inoltre, come la Banca d'Italia abbia sempre esercitato una vigilanza molto attenta sugli Istituti di credito del Mezzogiorno: tuttavia, è necessario non confondere il ruolo di controllo – che, per definizione, non può che essere successivo – dalla gestione vera e propria delle aziende ed in particolare di quelle bancarie. Precisa che gli interventi di risanamento posti in essere da Istituti settentrionali non sono stati sollecitati dalla Banca Centrale, ma decisi autonomamente da tali Istituti al fine di accrescere le proprie quote di mercato nel Mezzogiorno.

Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Mungari, il dottor Desario osserva che l'intervento pubblico nell'economia è attualmente in una fase di transizione e che la tendenza alla pri-

vatizzazione può dar luogo ad interventi differenziati nelle situazioni di crisi sulla base di valutazioni di natura economica.

Dopo aver precisato che l'attuazione dell'Unione monetaria potrà realizzare una stabilità monetaria e valutaria tale da favorire gli investimenti esteri in Italia ed in particolare nelle aree depresse, il dottor Desario si sofferma sulla situazione del sistema bancario in Sardegna, precisando che la Banca d'Italia ha seguito una linea di coerente tutela della concorrenza, assumendo precise iniziative al riguardo.

Il presidente COVIELLO ringrazia il dottor Desario per il suo intervento e lo congeda.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*La seduta inizia alle ore 9,20.**Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**IN SEDE REFERENTE**(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava**(809) LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti**(889) CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava**(1783) SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.*

Il Presidente ANGIUS ricorda che il relatore Polidoro aveva sollecitato il Governo a fornire alla Commissione, tra l'altro, le valutazioni circa gli oneri finanziari dei diversi disegni di legge in titolo; dà pertanto la parola al sottosegretario Cavazzuti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ripercorre le tappe della legislazione che, già all'indomani del trattato di pace di Parigi, il Parlamento aveva adottato per ristorare ed indennizzare i cittadini italiani residenti nei territori passati sotto la sovranità della Jugoslavia. Gli interventi modificativi della normativa di indennizzo si sono poi succeduti nel 1971, nel 1980 e, da ultimo nel 1985. La legge n. 135 del 1985 ha sostanzialmente riaperto i termini della questione con la definizione di coefficienti

di rivalutazione degli indennizzi già corrisposti, coefficienti che, in via interpretativa, sono poi stati applicati, con una nuova legge nel 1994, ad altri casi di indennizzo dei beni perduti all'estero. Allo stato attuale, quindi, il Governo è costretto a registrare un ampliamento progressivo degli aventi diritto, in base anche ad interventi di carattere interpretativo, e, soprattutto, la sempre più complessa ed incerta ricostruzione delle condizioni di fatto che costituivano la base per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. D'altro canto, in applicazione delle norme citate, sono stati erogati indennizzi per più di quattrocento miliardi, per un ammontare quindi che il Governo giudica ampiamente soddisfacente delle richieste pervenute.

Passando ai disegni di legge in titolo, il Sottosegretario pone in evidenza l'assenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla loro applicazione, rilevando in particolare i maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti anche dal disegno di legge n. 809, recante norme interpretative della legge n. 135 del 1985.

Sulla base di quanto esposto, quindi, il Sottosegretario dichiara la contrarietà del Governo sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
(R029 000, C06^a, 0002^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che, come da comunicazione già diramata, l'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, è convocato oggi pomeriggio alle ore 14,30 per definire il calendario dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta pomeridiana già convocata per le ore quindici di oggi, 26 giugno, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

112^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0040^o)

Il presidente BISCARDI illustra brevemente il calendario dei lavori della Commissione per la settimana prossima, deliberato dall'Ufficio di Presidenza, testè riunitosi nella composizione integrata dai rappresentanti dei Gruppi. Sottolinea in particolare che il poco tempo concesso dalle sedute dell'Assemblea e la necessità di esprimere, entro il 7 luglio, tre pareri al Governo su altrettanti schemi di regolamento in materia universitaria impongono una particolare concentrazione e celerità dei lavori. Avverte quindi che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede, per la settimana dall'8 al 10 luglio, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 129, sulle pensioni del personale scolastico, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati; poichè tale disegno di legge potrebbe essere assegnato congiuntamente alle Commissioni 7^a e 11^a, sono già stati presi contatti informali con la Presidenza di tale Commissione per concordare lo svolgimento di una seduta comune, che potrebbe avere luogo mercoledì, se il disegno di legge sarà tempestivamente assegnato.

La Commissione prende atto.

Il presidente BISCARDI comunica altresì che è pervenuto alla Commissione lo schema di regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli accessi all'istruzione universitaria, del quale aveva dato notizia il sottosegretario Guerzoni nella se-

duta di ieri. Su tale schema la legge non prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari; peraltro, stante la sua evidente importanza e l'opportunità di una esplicita valutazione da parte del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti, ha convenuto di chiedere al Presidente del Senato che lo schema stesso venga assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, onde poterne fare oggetto di dibattito ed eventualmente approvare una risoluzione.

Senza discussione la Commissione approva.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, in attesa del raggiungimento del più alto numero legale, prescritto per l'esame degli schemi di regolamento all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di elezione del Consiglio universitario nazionale (n. 105)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 106, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0014^o)

Il relatore MASULLO illustra lo schema di regolamento in titolo rinviando, per una approfondita analisi degli aspetti tecnici, ad una accurata nota curata dal Servizio studi. Egli ripercorre quindi le tappe che hanno condotto alla istituzione del Consiglio universitario nazionale (CUN) nel 1979, quale organo dotato di maggiore specificità rispetto al preesistente Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Dal CUN ha poi tratto origine, nel 1989, un altro organismo di elevata specificità: il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). È legittimo pertanto affermare, prosegue il relatore, che il CUN, nella attuale configurazione, presenta caratteri di grande peculiarità. La legge n. 341 del 1990, all'articolo 10, nel dettare una organica disciplina per il CUN, rinviava poi ad un regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988 le modalità di elezione e designazione dei suoi componenti, nonché la sua organizzazione interna e le modalità del suo funzionamento. Da allora, ben quattro schemi di regolamento sono stati elaborati, senza tuttavia mai concludere il proprio *iter*. Nel frattempo, la composizione iniziale del CUN è stata più volte rinnovata e prorogata. Varie sono le ragioni di tale prolungata inefficacia: da una parte, l'evoluzione del sistema universitario che ha visto il CUN trasformarsi da organo per così dire «interno» del Ministero ad organo di rappresentanza dell'intero sistema universitario; dall'altra, le difficoltà tecniche incontrate nella messa a punto di meccanismi che, a fronte di un numero fisso di membri, realizzassero un'equa distribuzione da una parte tra le diverse aree

disciplinari e dall'altra tra le fasce di docenti di cui i membri stessi dovevano essere rappresentanti.

Da ultimo, la legge n. 127 di questo anno ha dettato una nuova disciplina per il CUN, definendolo «organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie». A tale proposito, il relatore ricorda peraltro che il testo licenziato dal Senato recava la dizione «organo elettivo di rappresentanza generale». Tale dizione fu tuttavia modificata alla Camera, a seguito del prevalere di una logica sostanzialmente riduttiva. La legge n. 127 definisce comunque in maniera più compiuta i compiti del CUN, cui viene assegnata una funzione consultiva su un ampio spettro di materie: programmazione universitaria, criteri di utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario; criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici; definizione dei settori scientifico-disciplinari; reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Rispetto al dettato della legge n. 127, prosegue il relatore, lo schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare risulta sostanzialmente conforme, prevedendo tra l'altro un numero di componenti multiplo rispetto alle fasce di docenti e ai settori scientifico-disciplinari, in modo da superare le difficoltà registrate in passato. Esso prevede peraltro una rappresentanza paritaria fra le varie categorie di docenti, in modo tale che non si possano creare maggioranze nell'ambito di una sola categoria. Tale scelta è a giudizio del relatore sostanzialmente condivisibile, così come quella di affidare al Consiglio nazionale degli studenti il compito di eleggere i rappresentanti degli studenti, evitando forme di elezione diretta che contrasterebbero con la natura estremamente massificata, oltre che assai fluida, della base universitaria. Lo schema di regolamento prevede poi una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nonché una rappresentanza della Conferenza dei rettori.

Dopo aver ribadito un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di regolamento in esame, del quale apprezza in particolare alcune scelte rispetto ai margini di discrezionalità attribuiti dalla legge, il relatore rileva tuttavia che dal mantenimento dei 14 settori scientifico-disciplinari quali punti di riferimento per la elezione dei componenti del Consiglio potrebbe conseguire, per alcune aree disciplinari, una sotto-rappresentanza e, per altre aree, addirittura la totale assenza di rappresentanza. Preannuncia pertanto la presentazione di uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, con il suggerimento al Governo di perfezionare il testo nel senso non tanto di assicurare una rappresentanza numericamente proporzionale, bensì di garantire per lo meno la rappresentanza delle aree minoritarie di determinati settori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

97ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

*IN SEDE REFERENTE***(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari****(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura****(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo alla Commissione il relatore FUSILLO, il quale fa rilevare che i disegni di legge all'esame si propongono di modificare l'ordinamento dei consorzi agrari, sia per adeguarlo all'evoluzione del sistema agroalimentare, sia per non disperdere il patrimonio di esperienze e di mezzi, costituito nel corso della lunga esistenza dell'organizzazione consortile.

Dopo aver richiamato le caratteristiche positive del sistema dei consorzi agrari, che, fino agli anni '80, ha fatto fronte adeguatamente alle proprie finalità istitutive, attraverso una gestione economica positiva, un patrimonio di risorse umane, una struttura operativa capillarmente diffusa sul territorio, per supportare gli agricoltori nell'esercizio della attività di impresa, il relatore osserva che i consorzi agrari e la Federconsorzi hanno operato per conto dello Stato nei momenti storici più delicati per la popolazione (come in occasione della gestione ammassi prima obbligatoria e successivamente per contingente) e che la Federconsorzi ha esercitato una valida azione di coordinamento dei consorzi e di raccordo con gli operatori.

Dopo essersi soffermato sulla crisi della Federconsorzi nel 1991 (poi posta in liquidazione), fa rilevare che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2274 (di iniziativa governativa) dispone che la società, a seguito della esecuzione del concordato del preventivo in corso, viene sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; ricorda inoltre che i consorzi agrari, già di per sè in crisi economica in molte province, si sono trovati conseguentemente ad assicurare le prestazioni istituzionali in un clima oggettivamente negativo e con l'onere di attivare singolarmente i rapporti con fornitori e banche, a suo tempo assicurati e svolti da FEDIT.

Il relatore richiama quindi l'attenzione sui punti di forza dei C.A.P.: l'ampia gamma di materiali, mezzi e servizi trattati; la rete distributiva ed operativa capillare; le strutture di stoccaggio e conservazione; i servizi di assistenza tecnica ed agronomica agli agricoltori; un personale esperto e con potenziale di crescita; un'azione calmieratrice sui prezzi; mentre - a suo avviso - i punti di debolezza sono: le dimensioni dei bacini di mercato; la sottocapitalizzazione e la difficoltà di attuare gli adeguamenti gestionali ed operativi richiesti dai cambiamenti e dall'articolazione delle esigenze dei diversi segmenti della produzione.

Fa quindi osservare che l'obiettivo dell'intervento legislativo deve puntare ad assicurare che le esigenze dei produttori agricoli vengano pienamente soddisfatte, ridisegnando un «nuovo sistema» che, pur utilizzando alcune delle risorse in essere, risponda con maggiore efficacia alle domande delle diverse categorie di agricoltori e, nel contempo, si armonizzi e si integri con il sistema di operatori che costituiscono il complesso settore agroalimentare.

Fa quindi rilevare che i disegni di legge nn. 1633 e 2274 presentano un impianto normativo in gran parte simile che persegue le seguenti finalità: conservazione della forma giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e riconduzione nell'ambito della ordinaria normativa sulla cooperazione; abrogazione della legislazione speciale concernente i consorzi agrari; indicazione degli scopi dei consorzi agrari con particolare riferimento all'innovazione e al miglioramento delle produzioni agricole e con la sostanziale conferma delle attività già svolte (compresi il credito agrario in natura e le anticipazioni ai produttori sui conferimenti dei prodotti); esclusività della denominazione di consorzio agrario (provinciale o interprovinciale) nel disegno di legge n. 2274 ed almeno provinciale nel disegno di legge n. 1633; previsione del Ministero come soggetto attivo della vigilanza e dei controlli sulla gestione (disposizioni da aggiornare comunque alla luce del recente decreto legislativo n. 143 del 1997); identificazione infine di una gamma di soluzioni per la situazione attuale dei consorzi, in maggioranza in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio della attività di impresa (e cioè: ritorno all'amministrazione ordinaria mediante concordato, cessione delle attività aziendali ad altro consorzio operante nella regione o in quella limitrofa; attribuzione del diritto di prelazione a consorzi agrari della zona e, in via subordinata, ad altre società cooperative agricole operanti nella regione).Richiama infine le varie disposizioni transitorie previste, in particolare in materia di adeguamento

degli statuti, di inquadramento previdenziale e di intervento della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale.

Relativamente alla estinzione dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione di ammasso dei prodotti agricoli, con esclusione di quelli ceduti alla Federconsorzi – osserva il relatore – entrambi i disegni di legge citati ne prevedono l'estinzione mediante emissione di titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del Tesoro.

Al riguardo, mentre il disegno di legge n. 1633 definisce la situazione debitoria in 1.000 miliardi anche alla stregua dei decreti-legge emanati nel corso della XI legislatura, il disegno di legge n. 2274 demanda la determinazione delle spese e degli interessi, maturati successivamente alla data del 31 gennaio 1982, ad un decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere di una apposita Commissione. La mancata riscossione del credito maturato ormai da oltre trenta anni costituisce, a suo avviso, una delle cause della crisi della rete consortile e l'ulteriore ritardo rischia di ripercuotersi sui consorzi che hanno appostato, sin dall'origine, (nell'attivo dello stato patrimoniale dei propri bilanci) tale credito, incrementato annualmente per interessi capitalizzati semestralmente al tasso di sconto maggiorato di 4,4 punti percentuali, su specifica disposizione del Ministro dell'agricoltura. Tra l'altro, la fondatezza del credito, il riconoscimento del debito da parte del Ministero, la determinazione della misura degli interessi, sono stati accertati da numerose decisioni del Tribunale civile di Roma a favore dei consorzi agrari di Cremona, Ferrara, Milano, Modena, Pesaro-Urbino, Siena, Teramo e Vercelli, e della Basilicata.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 278, che considera (così come evidenziato nella relazione illustrativa) i consorzi agrari strumenti validi per l'intervento in agricoltura, in relazione alla vasta rete di strutture tecnologicamente attrezzate ed al livello professionale dei tecnici che nei consorzi operano. Il provvedimento si muove nell'ottica di conservare il criterio di una legge speciale ed è finalizzato a: riorganizzare e ristrutturare i consorzi agrari, individuando bacini di utenza più adeguati, sulla base di un obiettivo esame delle potenzialità dell'agricoltura delle diverse zone; stabilire il diritto di tutti i produttori agricoli, senza discriminazioni, di divenire soci dei consorzi agrari; fissare il valore nominale delle azioni in misura più adeguata alle esigenze dei consorzi, estendendo ad essi tutte le norme vigenti per le società cooperative; attribuire i compiti di coordinamento dei consorzi in sede nazionale ed in sede regionale ad associazioni dei consorzi stessi. In particolare, il provvedimento contiene soluzioni che, in sostanza, non si discostano da quelle già evidenziate relativamente alla natura giuridica, agli scopi, all'esclusività della denominazione, all'esigenza di un ambito territoriale più adeguato, alla vigilanza esercitata dal Ministero per le politiche agricole e soprattutto alle norme transitorie.

L'impostazione dell'iniziativa è caratterizzata – prosegue il relatore – dal mantenimento di specifiche disposizioni (per i soci, le quote di partecipazione, gli organi e le modalità di funzionamento, la distribuzione degli utili) anche se spesso si richiamano le norme vigenti in materia di cooperazione. Gli articoli 18, 19 e 20 pongono l'esigenza del soste-

gno organizzativo ai servizi di sviluppo agricolo, peraltro, presa in considerazione anche dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1633.

Il relatore osserva quindi che l'attuale sistema consortile è caratterizzato da una situazione di precarietà (con ventidue in amministrazione ordinaria, oltre quaranta in liquidazione coatta amministrativa e tre in gestione commissariale); nelle iniziative esaminate è presente l'obiettivo di riportare *in bonis* queste unità, obiettivo che dovrà essere rafforzato sia sul piano giuridico che politico, trattandosi di conservare la unitarietà e la funzionalità di complessi aziendali, di indubbia rilevanza, con particolare attenzione ai livelli occupazionali assicurati soprattutto in aree deboli del Paese.

Il relatore segnala, sul piano giuridico, l'opportunità di inserire anche la possibilità del contratto di affitto di azienda da stipularsi nell'ambito delle procedure concorsuali (ipotesi già percorsa in altre occasioni). Conclusivamente auspica che la disciplina che la Commissione si accinge a definire, in tempi brevi, possa essere letta come scelta operata dal legislatore nella direzione della continuazione e non della eliminazione delle attività imprenditoriali in crisi.

Il Presidente SCIVOLETTO ringrazia il relatore per la ampia e approfondita relazione, di cui ritiene opportuno sottolineare anche l'invito, che condivide, a concludere in tempi rapidi l'esame, auspicando che, attraverso un accordo con tutti i Gruppi politici, sia possibile ipotizzare anche un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario BORRONI, nell'associarsi alle considerazioni del Presidente Scivoletto, dichiara di attribuire, anche personalmente, estrema importanza alla circostanza di poter svolgere un esame approfondito e tempestivo dei provvedimenti all'esame, facendo altresì rilevare come sia altrettanto importante anche introdurre forti elementi di innovazione. Raccoglie quindi con molto favore l'appello a trovare in tempi rapidi un'intesa, auspicando che sia possibile costruire, anche fuori dalle aule parlamentari, un clima unitario di collaborazione. Nel ritenere che il testo del Governo fornisca un approccio equilibrato alla tematica in esame, pur se è consapevole che alcune questioni sono oggetto di discussione e di approfondimento, ribadisce l'auspicio di una celere conclusione dell'esame e assicura la piena disponibilità del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore BARRILE, il quale si sofferma sui profili di competenza della Commissione relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 5 (in materia di differimento dei termini per le denunce dei pozzi), all'articolo 7 (in materia di proroga di termini per

l'operatività del Gruppo di supporto tecnico) e all'articolo 10 (in materia di differimenti di termini per gli stabilimenti di macellazione ed i mercati ittici). Con riferimento in particolare a quanto previsto dall'articolo 5, ricorda che tali disposizioni furono, a suo tempo, approvate dal Senato e poi non tradotte in legge per le vicende del complesso *iter* parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, richiamando comunque l'attenzione della Commissione sul fatto (da valutare positivamente) che il Governo è stato rispettoso delle deliberazioni parlamentari in materia; quanto poi ai differimenti di termini ivi previsti, ritiene che sarebbe opportuno prevedere un'ulteriore proroga, ma ne andrebbe valutata la compatibilità con la normativa comunitaria. Preannuncia quindi un parere favorevole per le considerazioni dianzi esposte.

Si apre il dibattito.

Il senatore RECCIA si sofferma in particolare sulle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo, 5 in materia di denunce dei pozzi, ricordando il complesso *iter* di esame dell'originario provvedimento adottato dal Governo che, nonostante le modifiche migliorative introdotte al Senato, ha però incontrato, presso l'altro ramo del Parlamento, forme di ostruzionismo da parte della stessa minoranza, anche se è altrettanto doveroso rilevare che il Governo avrebbe potuto, come è avvenuto in altri casi, porre la fiducia sul testo, onde consentirne l'immediata entrata in vigore. Invita comunque la Commissione a segnalare nel parere l'esigenza di un più congruo differimento di termini con riferimento a quelli previsti sia all'articolo 5 che all'articolo 10.

Il Presidente SCIVOLETTO, nel segnalare l'opportunità che la Commissione di merito acceleri al massimo la conclusione dell'esame, sottolinea l'esigenza che nel parere sia previsto un ulteriore differimento dei termini di cui al comma 5 dell'articolo 5 (in materia di denuncia dei pozzi) rispettivamente dal 30 novembre 1997 al 31 dicembre 1997 e dal 31 luglio 1997 al 30 settembre 1997, in particolare per consentire l'effettivo espletamento degli adempimenti ivi previsti da parte delle regioni; con riferimento poi ai termini previsti dall'articolo 10, in materia di stabilimenti di macellazione e di mercati ittici, ritiene opportuno che nel parere sia richiamata l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di introdurre un ulteriore differimento dei termini ivi previsti, compatibilmente con la normativa comunitaria.

Il senatore MINARDO condivide la relazione svolta dal senatore Barrile e le considerazioni esposte dal senatore Reccia, segnalando altresì l'esigenza di prendere in esame, con riferimento all'articolo 5 anche la questione relativa alle autorizzazioni annuali, da rilasciare a cura degli Uffici del Genio civile (per le quali non sarebbe più prescritto alcun limite di portata): invita comunque il Governo a farsi carico di tale importante problema.

Il relatore BARRILE ribadisce la propria proposta di parere favorevole, con le osservazioni del tenore proposto dal Presidente Scivoletto.

Richiama inoltre l'attenzione del senatore Minardo sulle disposizioni in materia di semplificazione previste dal testo in esame.

Il senatore RECCIA precisa che la competenza in materia è regionale e che comunque si prevede la semplificazione degli adempimenti.

Il senatore MINARDO ribadisce che tale questione sarebbe di competenza dello Stato.

La Commissione conferisce quindi, all'unanimità, mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore dal lui proposto.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione n. 3-00798, del senatore Monteleone, imperniata sugli effetti che si sarebbero venuti a creare a seguito della delibera assunta dalla Commissione regionale dell'impiego della Regione Basilicata in data 20 dicembre 1995.

Nell'interrogazione, egli rileva, è dato ampio risalto al contenuto della decisione dell'organo collegiale in questione, le cui previsioni vengono ritenute solo parzialmente soddisfattive delle posizioni soggettive dei lavoratori in quanto destinate ad esplicitare effetti solo per le situazioni successive alla data di adozione. Sotto questo profilo, pertanto, viene auspicato che la Commissione regionale per l'impiego in questione pervenga ad una ulteriore decisione che ampli la platea dei destinatari della delibera stessa estendendo gli effetti della decisione anche alle posizioni soggettive perfezionate anteriormente al 20 dicembre 1995.

Un'altra argomentazione dedotta nel documento parlamentare che più direttamente inerisce agli aspetti organizzativi delle strutture periferiche del Ministero riguarda la presunta inadeguatezza delle forme di pubblicità adottate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego per la diffusione delle disposizioni contenute nella citata delibera.

L'insufficiente informazione degli interessati sarebbe alla base della mancata osservanza degli adempimenti introdotti dalla Commissione regionale. Da ciò sarebbe derivato un numero assai elevato di cancellazio-

ni dalle liste di collocamento e di mancati avviamenti di disoccupati di lunga durata.

Gli inconvenienti lamentati suggeriscono, pertanto, al senatore interrogante di proporre al Ministero l'opportunità di stabilire criteri di pubblicità più efficaci per le delibere delle Commissioni regionali dell'impiego e di uniformare, su scala nazionale, la disciplina delle vidimazioni.

Al riguardo, il sottosegretario Pizzinato osserva in primo luogo come si discuta dell'efficacia di atti che sono espressione di una potestà derogatoria riconosciuta dalla legge n. 56 del 1987 alla Commissione regionale per l'impiego nella sua veste di organo di raccordo con l'ente locale.

Un eventuale riesame della vicenda, come sollecitato nell'interrogazione, è, pertanto, decisione rimessa all'autonomia dell'organo in questione.

Rileva inoltre che l'intera problematica presenta strette connessioni con il processo normativo di decentramento dei servizi per l'impiego che è in corso sulla base del disegno di legge sull'occupazione recentemente approvato dal Parlamento e della delega derivante dalla legge Bassanini. L'evoluzione del quadro generale di riferimento in materia di collocamento che è in atto suggerisce al momento di sospendere ogni valutazione in ordine ad ipotizzabili interventi riformatori delle procedure.

Ciò vale anche per un'eventuale iniziativa nel senso di uniformare i criteri di conferma dello stato di disoccupazione su tutto il territorio nazionale, la quale potrà essere meglio considerata nel momento in cui sarà compiutamente definito l'assetto organizzativo delineato dalle deleghe.

Con riferimento, più specificamente, alla delibera che costituisce oggetto dell'interrogazione, ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge n. 56 del 1987 prevede che le Commissioni regionali per l'impiego possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge n. 264 del 1949, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma dello stato di disoccupazione.

La stessa legge (articolo 15, comma 3), ha fissato, per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, l'obbligo di comunicare mensilmente, o nel diverso termine fissato dalla Commissione regionale per l'impiego, la permanenza dello stato di disoccupazione. La disposizione in commento, al comma 4, ha inoltre previsto che nei confronti del lavoratore che senza giustificato motivo non osservi l'obbligo della dichiarazione di conferma dello stato di disoccupazione con la periodicità stabilita, la commissione circoscrizionale disponga la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, con delibera n. 5 del 5 marzo 1990, ha deciso che la conferma dello stato di disoccupazione avvenga con periodicità semestrale, entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno.

In tale contesto, la delibera del 20 dicembre 1995 ha stabilito che il mancato assolvimento dell'obbligo di conferma comporta la sospensione degli effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento, e non la cancellazione dalle liste stesse.

Le persone interessate, secondo l'atto citato, devono essere convocate per iscritto dalle competenti sezioni circoscrizionali e possono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestino di non aver svolto attività lavorativa. Soltanto nel caso in cui il soggetto interessato non risponda entro due mesi, decorrenti dalla convocazione della Scica, la Commissione circoscrizionale dispone la sua cancellazione dalle liste di collocamento.

Uno dei rilievi critici che nell'interrogazione viene mosso all'operato della Commissione regionale per l'impiego attiene alla non retroattività delle disposizioni contenute nella delibera.

In relazione a ciò, il sottosegretario Pizzinato rileva che, essendo stato l'atto adottato nel dicembre del 1995, la sua operatività è stata fatta decorrere da quella data. Interessate alle nuove disposizioni sono risultate, pertanto, le vidimazioni che andavano effettuate entro il 31 maggio 1996, dal momento che, come ricordato, la conferma dello stato di disoccupazione va data nei mesi di maggio e novembre. Così operando, la Commissione regionale per l'impiego non ha fatto che uniformarsi ai principi che regolano la successione delle norme nel tempo.

In merito alle modalità di pubblicità delle delibere, la Direzione regionale del lavoro ha comunicato che le stesse vengono trasmesse in copia alle Direzioni provinciali del lavoro. Il testo degli atti, specie se contiene profili innovativi, viene inviato anche agli organi di stampa per la diffusione.

Le Direzioni provinciali provvedono, altresì, ad informare le sezioni circoscrizionali affinché le eventuali disposizioni innovative siano portate a conoscenza degli interessati.

Le modalità descritte sono state osservate anche in occasione della emanazione della delibera che costituisce oggetto dell'interrogazione.

Da quanto esposto non pare che si possa esprimere nei confronti delle strutture dell'Amministrazione un giudizio di inadeguatezza delle procedure di informazione poste in essere, tenuto conto che la delibera in questione ha previsto che gli interessati fossero convocati per iscritto dalla competente sezione.

L'iniziativa assunta dall'organo collegiale può essere, fondatamente, ritenuta espressione di un orientamento di favore nei confronti dei lavoratori, nel senso che non si fa discendere automaticamente dalla mancata conferma la cancellazione dalle liste, ma si introduce il meccanismo della sospensione degli effetti dell'iscrizione nelle liste stesse.

Del resto, le motivazioni contenute nel preambolo della delibera parlano di «necessità di garantire a tutti i lavoratori le stesse opportunità occupazionali».

Con riferimento alle preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in ordine agli effetti penalizzanti che sono derivati dalla delibera, la Direzione regionale del lavoro, nel ribadire che eventuali soluzioni per i casi di cancellazione effettuati anteriormente al dicembre 1995 potrebbe-

ro riconnettersi solo ad una nuova decisione dell'organo collegiale, ha comunicato che la Commissione regionale non è più tornata sull'argomento, nè è stata investita della questione.

La Direzione regionale, al riguardo, ha manifestato la disponibilità a sottoporre alla valutazione della Commissione le preoccupazioni prospettate dall'interrogante.

Il senatore MONTELEONE si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, rilevando che l'interrogazione fu da lui presentata prima dell'approvazione della cosiddetta «legge Bassanini». Con riguardo alla questione della pubblicità delle delibere delle commissioni regionali per l'impiego, ritiene senz'altro apprezzabili le iniziative preannunziate dal sottosegretario Pizzinato, osservando come l'impegno assunto dovrebbe comportare l'esclusione dell'applicazione di sanzioni nei confronti dei lavoratori che non presentarono nei termini prescritti i libretti per la vidimazione attestante lo stato di disoccupazione.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00540 e 3-00587 è rinviato ad altra seduta per l'impossibilità dei senatori interroganti di essere presenti alla seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0050^o)

Il PRESIDENTE avverte che nella prossima settimana, oltre alle sedute della Commissione da convocare per mercoledì 2 luglio e giovedì 3 luglio, l'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, terrà le audizioni sul disegno di legge n. 2049, recante norme sui lavori atipici, a suo tempo programmate, con il seguente calendario: martedì 1 luglio, a partire dalle ore 14,30, verranno ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL nonchè i rappresentanti della CISAL e dell'UGL; giovedì 3 luglio, alle ore 14,30, prima della seduta della Commissione, verranno ascoltati i rappresentanti della Confindustria.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

113^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 14,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2541) Deputati Gerardini ed altri. Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente-relatore CARCARINO riferisce sul provvedimento in titolo, riguardante la proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Nel ricordare che l'attuazione della citata legge, avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 1995, ha rappresentato il tentativo di razionalizzare la raccolta di informazioni relative al settore dei rifiuti, al fine di favorire la riduzione consapevole e spontanea della quantità di rifiuti prodotti e del loro carico inquinante, egli fa presente che, sebbene nel primo anno di utilizzo del modello si sia riscontrata un'ampia partecipazione dei soggetti interessati, all'inizio di quest'anno i Ministeri dell'ambiente e dell'industria hanno ritenuto di apportare alla normativa vigente semplificazioni e miglioramenti.

Conseguentemente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1997, sono state definite le istruzioni per la compilazione del nuovo modello che, però, avrebbe dovuto essere presentato entro il 30 aprile. Le evidenti difficoltà per le imprese e le associazioni interessate di assolvere all'adempimento in tempo utile, con la conseguente eventuale di vedersi applicate per motivi a loro non imputabili pesanti sanzioni amministrative, hanno portato alla presentazione del disegno di legge

in esame che, comunque, proroga il termine per la presentazione del modello solo per quest'anno.

Il presidente-relatore Carcarino conclude auspicando la rapida approvazione del provvedimento che, altrimenti, risulterebbe vanificato nelle proprie finalità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BORTOLOTTI chiede se siano state assunte iniziative nei confronti di soggetti interessati nelle more dell'approvazione del disegno di legge.

Si associano i senatori COLLA e MANFREDI, il quale chiede altresì a quali amministrazioni siano imputabili i ritardi registratisi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, replica il presidente-relatore CARCARINO, il quale ribadisce che i ritardi sono di natura meramente tecnica, sottolineando altresì che allo stato l'unico strumento di sanatoria è il provvedimento in discussione.

Replica quindi il sottosegretario CALZOLAIO il quale, nel ricordare che il disegno di legge è un'iniziativa parlamentare fin dall'inizio notevolmente apprezzata dal Governo, rileva che la sua approvazione è resa necessaria anche dal fatto di non aver previsto, nell'ambito del decreto legislativo n. 22 del 1997, termini più congrui per la prima applicazione della nuova disciplina. Segnala infine l'opportunità di una verifica, nel prossimo futuro, sia della funzionalità del modello unico ambientale che dello stato di attuazione del citato decreto legislativo sui rifiuti.

Il presidente-relatore CARCARINO dà conto dei pareri, non ostativi della 1^a Commissione e favorevole della 10^a Commissione.

Il senatore MANFREDI interviene per dichiarazione di voto favorevole, pur esprimendo delle perplessità in merito al non ottimale funzionamento degli organi preposti all'applicazione della normativa in argomento.

Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo anche il senatore SPECCHIA, che condivide le osservazioni del senatore Manfredi.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole da parte del senatore RE-SCAGLIO e di astensione da parte del senatore COLLA, è posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,45.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Su richiesta dei deputati Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e della senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Massimo D'ALEMA, Presidente, precisa che la votazione degli emendamenti terminerà nella giornata odierna, eventualmente anche in seduta notturna, e che le votazioni finali avranno luogo nella giornata di lunedì, con tempi contingentati per le dichiarazioni di voto. Nella giornata di domani si riunirà il Comitato di redazione, in modo tale da poter disporre di un testo coordinato, prima dell'inizio dei lavori della Commissione nella giornata di lunedì.

A seguito dell'intervento del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e della senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritira il proprio emendamento sulla codificazione delle leggi vigenti, riservandosi di ripresentarlo nel corso della discussione in Assemblea.

Massimo D'ALEMA, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo sul sistema delle garanzie.

La Commissione respinge l'emendamento V.97-bis.10 del relatore, volto ad introdurre in Costituzione la figura del difensore civico.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, dei senatori Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), del deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia), del senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), del senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione approva l'emendamento volto a sopprimere l'articolo 99 della Costituzione, eliminando così la disciplina costituzionale del CNEL.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, della senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), dei deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) e Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU), dei senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), la Commissione respinge gli emendamenti soppressivi dell'articolo 99-bis del testo del relatore e approva quindi l'articolo 99-bis così riformulato:

«Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge bicamerale può istituire apposite autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge bicamerale ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nella svolgimento delle funzioni».

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), del deputato Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), di Massimo D'ALEMA, Presidente, del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dei senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), la Commissione decide di accantonare la questione della disciplina costituzionale della Banca d'Italia.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, e di Massimo D'ALEMA, Presidente, la Commissione approva l'emendamento I.4.012 del relatore. Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira quindi il subemendamento II. 0.9.10.1.

Dopo interventi dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), di Massimo D'ALEMA, Presidente, della senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), la Commissione approva il primo periodo dell'emendamento II.9.10 del relatore, il quale prescrive che le Camere deliberino entro termini tassativi in materia di verifica delle elezioni.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) relatore sul sistema delle garanzie, dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), di Massimo D'ALEMA, Presidente, del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), dei senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), la Commissione respinge il subemendamento soppressivo Villone II.0.33.13.2. Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira il proprio subemendamento sostitutivo II.0.33.13.1.

La Commissione respinge quindi l'estensione della sottoposizione al giudizio di legittimità costituzionale anche ai regolamenti di delegificazione, di cui al comma 3 del testo sul Parlamento e le fonti normative, e approva l'emendamento del relatore II.33.13, con l'aggiunta della parola «anche» dopo la parola «sottoposti».

La Commissione approva l'emendamento del relatore IV.1.47.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), di Massimo D'ALEMA, Presidente, del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), dei deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) e dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione approva la seguente

riformulazione dell'ultimo capoverso dell'emendamento del relatore V.134.11:

«Sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti da una legge costituzionale».

Dopo interventi del senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, la Commissione approva l'emendamento del relatore V.134.11, ad eccezione del quinto capoverso e con l'ultimo capoverso nel testo precedentemente riformulato.

La seduta termina alle 13,40.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

Massimo D'ALEMA, Presidente, dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti Boselli V.135.2 (nuova formulazione), D'Amico V.135.8, Zeller V.135.1 e Buttiglione V.135.12.

Dopo interventi del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, e del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione respinge il principio, proposto da quest'ultimo, volto a sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di nomina di una parte dei giudici della Corte costituzionale.

Dopo interventi del deputato Roberto MARONI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e dei senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e Marcello PERA (gruppo forza Italia), la Com-

missione approva la seguente riformulazione dell'articolo 135 della Costituzione proposta dal relatore: «la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dal Senato della Repubblica e tre giudici sono nominati dalle Regioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale». I restanti emendamenti riferiti al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione si intendono ritirati.

Dopo interventi del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), di Massimo D'ALEMA, Presidente, dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, e del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), la Commissione approva l'emendamento del relatore V.135.11 così riformulato: «al quarto comma, sostituire le parole: le cariche e gli uffici indicati dalla legge con le seguenti: incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso autorità di garanzia e di vigilanza».

Dopo l'intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira il proprio emendamento V.135.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore V.135.8.

Dopo gli interventi dei deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) e Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, Presidente e del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione respinge il subemendamento Parenti V.0.135.19.1.

Dopo gli interventi dei senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), la Commissione respinge l'emendamento del relatore V.135.19.

La Commissione approva quindi l'articolo 135, così come emendato nel corso dell'esame testè svoltosi. Si intende precluso l'emendamento D'Amico V.135.01.

Dopo l'intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, che illustra il proprio

emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 137 della Costituzione, Massimo D'ALEMA, Presidente, precisa che si intendono ritirati gli emendamenti riferiti al testo originario del relatore.

Dopo gli interventi dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), dei senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia) e Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione respinge il subemendamento Villone V.0.136.5.3.

Dopo gli interventi dei senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, Presidente, del senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) e dei senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione accoglie il principio formulato dal senatore Leopoldo Elia, volto ad introdurre, prima dell'esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale che comportino nuove o maggiori spese, una decisione parlamentare sulla ripartizione delle risorse già stanziare, restando inteso che una stesura definitiva della disposizione sarà poi elaborata in sede di coordinamento. Il presentatore ritira quindi il subemendamento Vegas V.0.136.5.2.

Dopo gli interventi dei senatori Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione decide di accantonare il problema dell'efficacia retroattiva delle decisioni di illegittimità costituzionale in materia penale, riservandosi di riprenderlo allorquando si esaminerà il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione.

Una volta che il relatore ha riformulato il proprio emendamento V.136.5 procedendo alla soppressione del terzo periodo, la Commissione approva il suddetto emendamento.

Dopo gli interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, dei senatori Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo

po forza Italia), dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, Presidente, dei deputati Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) e Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), e una volta ritirato dal presentatore il subemendamento soppressivo Villone V.0.137.8.4, la Commissione approva l'emendamento del relatore V.137.8 così riformulato: «all'articolo 137 della Costituzione inserire, dopo il primo comma, il seguente: la legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera».

Dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), la Commissione approva la proposta del Presidente di sospendere i lavori per una breve pausa volta a consentire al relatore di prepararsi all'esame dei restanti emendamenti riferiti al testo sul sistema delle garanzie.

(A007 000, B67^a, 0002^o)

La seduta, sospesa alle 18,25, riprende alle 19,15.

Massimo D'ALEMA, Presidente, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle 19,20, riprende alle 19,30.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, illustra i suoi emendamenti V.100.22, V.100.23 e V.100.24.

Dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, Presidente, intervengono il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), che ritira il suo emendamento V.100.1 (nuova formulazione), il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), i deputati Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, che ritira il suo emendamento V.100.22 ed, infine, il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale).

Dopo il ritiro degli emendamenti Boselli V.100.1, Greco V.100.11, Grillo e Greco V.100.2 e V.100.3 e Cossutta ed altri V.100.5, la Commissione respinge gli emendamenti Mattarella, Zecchino, Andreolli V.100.6, Casini e Loiero V.100.15, Lisi e Maceratini V.100.16 e V.100.17.

Massimo D'ALEMA, Presidente, dichiara, quindi, precluso l'emendamento Parenti e Greco V.100.13.

Intervengono il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ed il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Dopo che la Commissione ha accantonato gli emendamenti Parenti e Greco V.100.12 e Lisi e Maceratini V.100.18, che saranno esaminati nel momento in cui si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 103 del testo base, Massimo D'ALEMA, Presidente, dichiara assorbiti gli emendamenti Lisi e Maceratini V.100.19, Mattarella ed altri V.100.7 e Buttiglione e Dentamaro V.100.10.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, ritira il suo emendamento V.100.22 e fa presente che l'emendamento V.100.23 da lui presentato deve intendersi così riformulato: sostituire il terzo comma con il seguente: «La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo».

La Commissione approva, quindi, l'emendamento del relatore V.100.23 nella nuova formulazione.

Intervengono, quindi, i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento del relatore V.100.24 e l'articolo 100 del testo base così come modificato.

Dopo l'intervento contrario del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la Commissione respinge la proposta di passare all'esame dell'articolo 103 del testo base.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 101 e degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna). Interviene, quindi, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Marcello

PERA (gruppo forza Italia) e del deputato Pierferdinando CASINI (gruppo CCD), Massimo D'ALEMA, Presidente, sospende la seduta fino alle ore 22.

La seduta, sospesa alle 21,45, riprende alle 22,05.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Pierferdinando CASINI (gruppo CCD), Massimo D'ALEMA, Presidente, i deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Roberto MARONI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e Gianfranco FINI (gruppo alleanza nazionale), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

La Commissione approva, quindi, la proposta di non procedere all'esame degli emendamenti.

La Commissione approva, poi, gli articoli da 101 a 113 del testo base del relatore.

La Commissione nomina, altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge costituzionale n. 1 del 1997 la senatrice Dentamaro relatrice anche sul testo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sostituzione del relatore D'Amico, dimissionario.

Massimo D'ALEMA, Presidente, ricorda infine, che il Comitato di redazione si riunirà domani mattina alle ore 11 e che la Commissione è convocata per lunedì 30 giugno 1997 alle ore 11.

La seduta termina alle 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni, on. Vincenzo VITA.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0030^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 1997-99 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI
(R050 001, B60^a, 0011^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che a causa di concomitanti votazioni alla Camera ed al Senato, si rende necessario sospendere la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,35).

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'esame dello schema di contratto è iniziato nella seduta del 17 giugno scorso, ed è prose-

guito nelle giornate del 19 e del 24 successivo; nella seduta del 18 giugno hanno avuto luogo le audizioni del Sottosegretario per le Poste e Telecomunicazioni, e del Direttore Generale della Rai.

Il relatore Gianfranco Nappi ha fatto pervenire alla Presidenza, nella giornata del 24 giugno, una proposta di parere favorevole condizionata, il quale, trasmesso nella stessa giornata a tutti i componenti della Commissione, risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Visti l'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e l'articolo 3 della Convenzione Stato-Rai, D.P.R. 28 marzo 1994;

valutato che gli obblighi ed il ruolo del servizio pubblico, lungi dall'essere superati, si presentano come particolarmente stringenti nella fase attuale dello sviluppo delle società contemporanee; è dell'epoca nostra il configurarsi sempre di più dell'informazione del suo trattamento, della sua veicolazione, delle tecnologie correlate come di una vera e propria risorsa produttiva cui sempre di più sono legati processi di sviluppo economico e processi di sviluppo sociale. Non a caso si parla di «economia dell'informazione»;

considerato che il problema centrale è di come garantire al nostro sistema comunicativo, e, dunque, al nostro Paese, lo sviluppo più avanzato su questo terreno, al centro di un'aspra competizione a livello globale per il controllo di contenuti e tecnologie, e come garantire un accesso ed una fruibilità di tutti i contenuti comunicativi ed informativi all'insieme della società, in modo da evitare, o quantomeno contrastare con decisione, il sorgere di nuove disuguaglianze legate alla conoscenza ed al sapere. È esattamente questo il tema che, se da un lato investe direttamente tutti gli operatori della comunicazione, dall'altro si presenta per l'operatore pubblico esattamente come missione: produttiva, sociale e culturale;

valutato che, da questo punto di vista, il contratto di servizio si presenta come uno strumento di forte politica nazionale della comunicazione, individuando l'azione del servizio pubblico come parte della costruzione di un disegno di politica industriale teso alla modernizzazione del Paese. In questa nuova missione di traino dello sviluppo tecnologico ed industriale del Paese, l'operatore pubblico trova una nuova ragione di esistenza e di sviluppo, tanto più se inquadrato in uno scenario di grande competizione internazionale.

considerate le significative novità contenute nella presente stesura del contratto di servizio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'art. 2, alla fine del comma aggiungere: «Da questo punto di vista il servizio pubblico deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi per ogni ge-

nere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud), che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.»

2) All'art. 3, comma 1 aggiungere: «L'impegno è anche quello di utilizzare rapidamente tutta la capacità portante dei canali satellitari per la programmazione radiofonica.»

3) All'art. 3, comma 2, dopo «...*broadcasting* (DAB).» Aggiungere: «la concessionaria prevederà inoltre, nell'ambito della propria programmazione, l'utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree metropolitane.»

4) All'art. 4, al comma 1 aggiungere: «La concessionaria redigerà entro sei mesi un regolamento per disciplinare l'accesso ai servizi televideo delle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.»

5) All'art. 6, al comma 2, sostituire da: «non inferiore...» fino a «1996» con: «crescente del 10% annuo per il triennio».

6) All'art. 7, al comma 1, dopo le parole: «nel contesto internazionale» inserire: «Da questo punto di vista il servizio pubblico si configura come vero e proprio volano dell'industria culturale italiana e punto di forza del sistema-paese nel contesto della globalizzazione»

7) All'art. 10, al comma 1, aggiungere: «A questo fine viene definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio un regime sanzionatorio interno all'azienda per i casi di violazione dei punti e delle norme sulla riservatezza e la dignità della persona».

8) All'art. 11, dopo il comma 1 inserire:

«1-*bis*. Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali e di elevamento della capacità informativa, la concessionaria predispone un piano triennale di sviluppo di presenza decentrata delle sedi regionali da completarsi entro il 1999».

9) All'art. 11, comma 3, dopo le parole «ai commi precedenti». Aggiungere: «Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni rispetto all'insieme dei programmi, la relativa programmazione deve avvenire al di fuori degli ordinari contenitori informativi ed essere immediatamente identificabile. Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale».

10) All'art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire dal 1 gennaio 1998. In ogni caso dal 1 novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la realizzazione di una originale programmazione radiofonica via satellite, in analogico ed in digitale, del canale parlamentare».

11) All'art. 14, dopo il comma 2 aggiungere:

«La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire dal 1° gennaio 1998. In ogni caso dal 1° novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la realizzazione di una originale programmazione radiofonica via satellite, in analogico ed in digitale, del canale parlamentare».

12) All'art. 25, alla fine del comma 1 aggiungere: «La concessionaria si impegna a diffondere sull'insieme del territorio nazionale le ricadute di ideazione, progettazione e servizio dei processi di innovazione delineati nei successivi articoli, con particolare riferimento alla realtà del Mezzogiorno, dove allestire poli produttivi multimediali specializzati in realizzazione orientate al mercato nazionale ed estero, con particolare riferimento all'ambito del Mediterraneo».

13) All'art. 28, comma 1 lettera e) aggiungere: «La concessionaria è tenuta a realizzare almeno un canale di informazione continuativa, 24 ore su 24 ad ampia diffusione analogica, in cui la quota di autoproduzione non sia inferiore al 50% della programmazione originale».

14) All'art. 33, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero, prima della emanazione del decreto di cui al precedente comma 7, acquisisce il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

15) All'art. 40, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero e la concessionaria riferiscono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti».

16) All'art. 41, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Secondo un protocollo aggiuntivo delineato tra Ministero e concessionaria, acquisito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, è definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori».

17) All'art. 42, dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della comunicazione, in riferimento all'insieme dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e l'adeguamento dell'attuale contratto di servizio»;

e con le seguenti osservazioni

per quanto attiene all'attuazione dell'art. 9 del contratto di servizio sui prodotti audiovisivi italiani ed europei occorre assicurare una effettiva valorizzazione della scelta di sostenere le produzioni cinematografiche per le quali sarà anche importante assicurare un indirizzo nei confronti della sperimentazione di nuovi linguaggi e di giovani autori. Al tempo stesso è necessario assicurare una distribuzione significativa dell'impegno finanziario a sostegno di tutti i settori dell'audiovisivo anche nei confronti di quelli per cui vi

è una debolezza strutturale del nostro Paese, come nel caso della documentaristica;

per quanto attiene alla futura disciplina del canone per gli utenti del servizio radiotelevisivo si esprime la netta preferenza per l'indicazione certa e per tutto l'arco triennale dell'entità anno per anno dell'ammontare dello stesso;

per la verifica quantitativa e qualitativa dell'attuazione dei principi fissati nel comma 1 dell'art 2 si dà mandato alla concessionaria di adeguare il rapporto di servizio con l'Osservatorio di Pavia per la definizione di specifici indicatori di rilevamento».

ON. GIANFRANCO NAPPI

Informa inoltre che nel termine stabilito sono pervenute alla Presidenza alcune proposte di modifica e di integrazione del parere del relatore, del seguente tenore:

Prima del punto 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 2, dello schema di contratto aggiungere il seguente periodo: "Il presente contratto di servizio deve essere uniformato ad ogni provvedimento di legge che dovesse intervenire durante il periodo di vigenza. A tal fine il contratto sarà soggetto a revisione per abrogare, modificare o integrare le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina legislativa. Nel caso che tali norme di legge siano destinate ad incidere significativamente sulla disciplina del sistema radio-televisivo, il presente contratto decade con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova normativa"».

1

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Prima del punto 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 2, dello schema di contratto aggiungere il seguente periodo: "il presente contratto di servizio deve essere uniformato ad ogni provvedimento di legge che dovesse intervenire durante il periodo di vigenza. A tal fine il contratto sarà soggetto a revisione per abrogare, modificare o integrare le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina legislativa"».

2

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Sopprimere il punto 1 del parere.

3

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 1 del parere, sopprimere l'ultimo periodo della modificazione proposta.

4*

FALOMI

Al punto 1 del parere, sopprimere l'ultimo periodo della modificazione proposta.

5*

LOMBARDI

Dopo il punto 1 del parere aggiungere il seguente:

«1-bis. Al punto c) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole da "i prodotti di fiction" sino a "produzione italiana ed europea"».

6

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Dopo il punto 1 del parere aggiungere il seguente:

«1-bis. Al punto d) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole da "nel genere televisivo" sino a "carattere sociale"».

7

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Dopo il punto 1 del parere aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 2, sostituire le parole "trasmessi in orari di buon ascolto" con "trasmessi negli orari di maggior ascolto, compresi quelli di prime-time"».

8

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 2 del parere, sostituire la modificazione proposta con la seguente: «l'impegno è anche quello di utilizzare al più presto i canali satellitari anche per un'ampia programmazione radiofonica».

9*

FALOMI

Al punto 2 del parere, sostituire la modificazione proposta con la seguente: «l'impegno è anche quello di utilizzare al più presto i canali satellitari anche per un'ampia programmazione radiofonica».

10*

LOMBARDI

Sopprimere il punto 3 del parere.

11 ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Sopprimere il punto 4 del parere.

12 ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 4 del parere, sostituire la modificazione proposta con la seguente: «La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nei servizi di Televideo, una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato».

13 FALOMI

Sopprimere il punto 5 del parere.

14 ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 5 del parere, sostituire le parole «crescente del dieci per cento annuo nel triennio» con «crescente del venti per cento nel triennio».

15* FALOMI

Al punto 5 del parere, sostituire le parole «crescente del dieci per cento annuo nel triennio» con «crescente del venti per cento nel triennio».

16* LOMBARDI

Sopprimere il punto 6 del parere.

17 ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Dopo il punto 6 del parere, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 aggiungere le seguenti parole: “e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza”».

18 SEMENZATO, PAISSAN

Sopprimere il punto 7 del parere.

19*

FALOMI

Sopprimere il punto 7 del parere.

20*

LOMBARDI

Al punto 8, sostituire la modificazione proposta con la seguente:
«Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali e di elevamento della capacità informativa, la concessionaria predisporrà entro un anno un piano triennale di sviluppo della presenza decentrata delle sedi regionali, in accordo con l'evoluzione legislativa in tema di rete territoriale».

21*

FALOMI

Al punto 8, sostituire la modificazione proposta con la seguente:
«Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali e di elevamento della capacità informativa, la concessionaria predisporrà entro un anno un piano triennale di sviluppo della presenza decentrata delle sedi regionali, in accordo con l'evoluzione legislativa in tema di rete territoriale».

22*

LOMBARDI

Al punto 8 del parere, sostituire la modifica proposta con la seguente: «Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali, la concessionaria predispone un piano triennale di sviluppo di presenza decentrata delle sedi regionali da completarsi entro il 1999. Tale piano dovrà prevedere in particolare il decentramento di una testata televisiva nazionale nella città di Milano».

23

JACCHIA

Sopprimere il punto 9 del parere.

24

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 9, sostituire la modifica proposta con la seguente: «Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto di convenzioni (di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581) rispetto all'insieme dei programmi, la relativa programmazione deve essere immediatamente identificabile. Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale».

25

FALOMI

Dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. la concessionaria partecipa alle iniziative promosse dal COPEA (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), e discussa nella sede della Conferenza Intergovernativa EUROMED, per la istituzione di un canale televisivo mediterraneo satellitare con audio multilingue destinato al bacino Europa del sud-Africa settentrionale-Medio Oriente».

26

FALOMI

Sopprimere il punto 10 del parere.

27

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 11, sostituire le parole della modifica proposta, da «si avvierà» sino a «canale parlamentare», con «avvierà la diffusione via satellite, in analogico e in digitale, del canale radiofonico parlamentare».

28*

FALOMI

Al punto 11, sostituire le parole della modifica proposta, da «si avvierà» sino a «canale parlamentare», con «avvierà la diffusione via satellite, in analogico e in digitale, del canale radiofonico parlamentare».

29*

LOMBARDI

Dopo il punto 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. all'articolo 15, comma 2, prima delle parole "Nell'ambito della disponibilità" aggiungere le seguenti "Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente"».

30

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Sopprimere il punto 13 del parere.

31*

LOMBARDI

Sopprimere il punto 13 del parere.

32*

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Al punto 13 della modificazione proposta, dopo le parole «realizzare almeno un canale» inserire le parole «radiofonico analogico e digitale», e di conseguenza sopprimere le parole «ad ampia diffusione analogica».

33

FALOMI

Dopo il punto 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo 29-bis (Pianificazione delle frequenze): In attesa dell'emanazione dei rispettivi piani di assegnazione radiofonico e televisivo, alla concessionaria non dovrà comunque essere consentita alcuna autorizzazione atta a comportare modifiche alla situazione radioelettrica esistente».

34

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Sopprimere il punto 14 del parere.

35*

FALOMI

Sopprimere il punto 14 del parere.

36*

LOMBARDI

Al punto 15, nella modificazione proposta sostituire le parole «Il Ministero e la concessionaria riferiscono» con «il Ministero riferisce».

37

FALOMI

Sopprimere il punto 16 del parere.

38

ROMANI, LANDOLFI, COSTA

Il relatore Gianfranco NAPPI, parlando sull'ordine dei lavori, ricorda che non risultano ancora conclusi alcuni impegni parlamentari concomitanti, e propone di differire alla prossima settimana il seguito dell'esame.

Il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Vincenzo VITA, non si oppone alla richiesta di rinvio, e ritiene che il Governo non debba sollevare difficoltà per la circostanza che il parere sarà, in tal modo, espresso qualche giorno oltre il termine stabilito.

Il Presidente Francesco STORACE, consentendovi la Commissione, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ACCESSO

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, ricorda che al termine della seduta odierna è prevista l'elezione del Presidente della Sottocommissione per l'Accesso, convocata dal Presidente della Commissione plenaria, come per regolamento. Ritiene corretta la convocazione da parte del Presidente, ma rappresenta l'opportunità che la costituzione della Sottocommissione sia rinviata di pochi giorni, anche per consentire una più compiuta programmazione delle attività della Commissione, che potrebbero essere articolate in più Sottocommissioni o gruppi di lavoro.

Il Presidente Francesco STORACE, sulla questione sollevata dal senatore Falomi, darà la parola ad un oratore per gruppo, oltre, eccezionalmente, a quelli che dovessero richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del Regolamento della Camera.

Il senatore Stefano SEMENZATO ricorda che l'attività in materia di Accesso, e la costituzione della relativa Sottocommissione, sono attività previste dalla legge e dai regolamenti parlamentari: per questa ragione ha ritenuto di dover sollecitare, con lettera indirizzata al Presidente della Commissione, la convocazione della Sottocommissione stessa. Nondimeno, non ha obiezioni su un rinvio a breve, dettato da ragioni tecniche.

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver ragguagliato la Commissione circa la lettera del senatore Semenzato, fa presente che la Commissione deve pronunciarsi con chiarezza sulla proposta di rinvio del senatore Falomi. Per parte sua, non ritiene accettabile che il rinvio sia motivato da asserite ragioni tecniche, piuttosto che dalle ragioni politiche che indubbiamente possono sussistere.

Il senatore Antonio FALOMI dà atto al Presidente di essersi condotto secondo un punto di vista corretto e condivisibile, sia in occasione

della presente convocazione, sia in occasione della nomina dei componenti della Sottocommissione, nei mesi scorsi, allorchè si riscontrò il ritardo dei gruppi nel procedere alle relative designazioni. In seguito, il perdurante ritardo nella costituzione dell'organismo fu cagionato da questioni inerenti la composizione della Commissione plenaria. La richiesta di un breve rinvio, che ha formulato oggi, è dettata, per quanto lo concerne, da motivazioni politiche: ritiene infatti che il ruolo che la Sottocommissione rivestirà debba essere posto in relazione con il ruolo complessivo delle Sottocommissioni nelle quali l'organismo plenario può essere articolato, e reputa che tale questione possa essere compiutamente esaminata, eventualmente nella sede dell'Ufficio di Presidenza, entro pochi giorni.

Il senatore Enrico JACCHIA non si oppone alla richiesta di rinvio, e rappresenta l'opportunità che la riflessione sollecitata dal collega Falomi sia condotta nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il senatore Giancarlo ZILIO ritiene a sua volta che un breve rinvio nella costituzione della Sottocommissione non debba dar luogo a difficoltà, e conviene sull'opportunità di condurre la riflessione cui faceva riferimento il collega Falomi.

Il deputato Mario LANDOLFI sottolinea l'opportunità di rispettare le esigenze di carattere politico, e ritiene che nulla osti a rinviare di una settimana la costituzione della Sottocommissione.

Il senatore Massimo BALDINI, prendendo atto delle dichiarazioni del collega Falomi circa l'attività del Presidente della Commissione, ritiene che la costituzione della Sottocommissione per l'Accesso possa utilmente essere differita di una settimana.

Il deputato Diego MASI, prendendo atto che il rinvio proposto è dettato da esigenze di carattere politico, e non di carattere tecnico, ritiene che la proposta possa essere accolta.

Il senatore Emiddio NOVI rileva che la situazione attuale non ha comportato nè una lesione del principio del pluralismo, come qualcuno intendeva suggerire, nè comporta un grave ritardo, ma risponde all'esigenza di una breve riflessione politica, e non tecnica. Non si oppone, pertanto, alla richiesta di rinvio.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che quando, in occasione della costituzione della Commissione plenaria, si manifestò l'esistenza di una condizione analoga a quella verificatasi nei giorni passati, i Presidenti delle Camere ritennero di dover tempestivamente convocare la Commissione stessa, per la propria costituzione, anche in un periodo di aggiornamento dei lavori delle Camere. Analogamente egli ha ritenuto di condursi in questa circostanza, in riferimento all'invito rivoltogli

dal senatore Semenzato (peraltro sicuramente legittimo, anche se discutibile nei toni); e pertanto ha subito disposto la convocazione della Sottocommissione.

Rileva comunque, con soddisfazione, che dal dibattito odierno sono emerse le ragioni che hanno comportato sinora il differimento della costituzione della Sottocommissione per l'Accesso; e, constatando l'unanimità degli intervenuti sulla proposta del senatore Falomi, rinvia la convocazione della Sottocommissione stessa alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 13,55.

SOTTOCOMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(2541) Proroga di termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Venerdì 27 giugno 1997, ore 9

Esame dello schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni delle imposte dei redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (pareri ai sensi dell'articolo 3, comma 161, lettera *a*), *b*), *c*), *d*) *e*), *g*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
